

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo


Servizio Acquisti Metropolitan
Settore

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA


CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA
GESTIONE DEL PARCHEGGIO UTENTI PRESSO L’OSPEDALE BELLARIA
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA**



INDICE

Allegato 1: clausole vessatorie	3
Sezione I – Parte normativa	4
Art.1 Oggetto della Gara	4
Art.2 Ammontare della concessione e corrispettivo della gestione	
Art.3 Durata del servizio	5
Art.4 Periodo di prova	5
Art 5 Opere e servizi non oggetto del contratto	
Art.6 Obblighi dell'aggiudicatario	6
Art 7 Custodia del parcheggio	
Art. 8 Oneri di manutenzione	10
Art. 9 Rappresentante della ditta	10
Art.10 Verifica e controllo	10
Art.11 Attivazione del Servizio	11
Art.12 Scioperi	12
Art.13 Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	12
Art.14 Obbligo di riservatezza dei dati	12
Art.15 Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro	14
Art.16 Penalità	17
Art 17 Risoluzione del contratto	
Art 18 Responsabilità	
Art 19 Sub-concessione	
Art 20 Recesso dal contratto	
Art 21 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la legalità del 19.06 2018 della Pref.di Bo	
Art 22 Scioglimento della società	
Art 23 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	
Art 24 Imposte e tasse	
Art 25 Clausola sociale	
Art.26 Controversie e Foro competente	17
Sezione II – Parte tecnica	17
ART. 27 Gestione del servizio	17
ART 28 - Tariffe	18
ART. 29 Obblighi del gestore	19
ART. 30 Custodia del parcheggio	20
ART. 31 Oneri di manutenzione	20



Allegato 1: clausole vessatorie



Sezione I – Parte normativa

Art.1 Oggetto della Gara

La gara ha per oggetto l'affidamento, in concessione, della gestione del parcheggio per gli utenti dell'Ospedale Bellaria con un sistema a pagamento, come meglio esplicitato negli articoli successivi.

Sono compresi nel contratto di servizio, a carico del Gestore, i seguenti oneri:

- tutte le spese per le opere e le attrezzature necessarie alla gestione del servizio stesso;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e attrezzature di cui al punto precedente;
- il personale dedicato alla gestione;
- l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività presso gli Enti preposti;
- le polizze assicurative;
- il progetto relativo alla realizzazione delle opere e all'installazione del sistema di gestione della sosta;
- la posa e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale legata alla gestione del parcheggio;
- l'eventuale modifica della segnaletica orizzontale e verticale attuale per renderla adeguata alla gestione del servizio;
- la dotazione dei presidi per la sicurezza antincendio e di primo soccorso;
- l'esecuzione dell'eventuale recinzione del parcheggio in rete metallica, ove fosse necessario.

Il sistema di gestione della sosta dovrà essere di tipo automatico o semiautomatico.

Il parcheggio oggetto del contratto è univocamente individuato nelle planimetrie allegate al presente capitolato (Tav. 1 e 2).

Nelle stesse planimetrie vengono individuati:

- gli stalli destinati alla sosta a pagamento
- gli stalli riservati gratuitamente a questa Amministrazione per gli utenti "sensibili", che per gravi patologie devono accedere ai servizi del presidio ospedaliero.

Il totale dei posti auto in gestione è di circa n. 426 posti (a pagamento).

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, nessun escluso ed eccettuato, per eseguire il servizio in oggetto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e relativi allegati.

È a carico della ditta aggiudicataria la realizzazione di tutti gli impianti necessari per il funzionamento del sistema di pagamento e monitoraggio delle presenze nel parcheggio.

ART. 2 Ammontare della concessione e corrispettivo della gestione

L'importo totale a base di gara è di € 1.767.294 al netto di IVA

Al Gestore verrà corrisposta la percentuale, indicata in sede di offerta, da applicare all'importo degli introiti mensili derivanti dalla gestione del parcheggio !

Il Gestore invierà mensilmente all'Azienda USL – Servizio Patrimonio - il rendiconto dettagliato degli incassi del periodo di riferimento.



L'Azienda USL, dopo aver verificato la congruità del rendiconto, emetterà, entro la fine del mese, una fattura attiva nei confronti del Gestore, che effettuerà il pagamento secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

Il Gestore a sua volta emetterà fattura mensile nei confronti dell'Azienda USL, per un importo pari alla percentuale offerta in sede di gara sugli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

Il pagamento del corrispettivo indicato nella fattura, di cui al capoverso precedente, avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dal versamento a questa Amministrazione degli introiti della sosta e della consegna alla stessa del rendiconto dettagliato.

Art.3 Durata del servizio

3.1. Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni tre, decorrenti dalla data indicata nel contratto.

3.2. Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni (o migliorative per l'Ausl Bo), per una durata pari ad anni tre. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - patti e condizioni.

Art.4 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di **sei mesi** a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;

ART. 5 Opere e servizi non oggetto del contratto



Sono escluse dall'oggetto del contratto le opere di manutenzione straordinaria della sede carrabile del parcheggio, aiuole - verde, fognature, impianto di illuminazione pubblica.

Art.6 Obblighi dell'aggiudicatario

Le attività oggetto del contratto sono integralmente a carico del Gestore, fatta eccezione per quanto precisato al precedente art. 5 "Opere e servizi non oggetto del contratto".

Il Gestore sarà obbligato a gestire le aree adibite a parcheggio con le modalità e le tariffe previste e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, il Gestore provvederà a propria cura e spese a:

- a. gestire il parcheggio assicurandone l'apertura nelle giornate, con gli orari e le modalità di funzionamento, fissati dall'Azienda USL;
- b. mantenere gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, compresa la manutenzione ordinaria della sede carrabile, nonché della segnaletica orizzontale e verticale;
- c. corrispondere all'AUSL di Bologna i proventi della riscossione della sosta con cadenza mensile, allegando il resoconto degli incassi dettagliato per il periodo;
- e. garantire il servizio di pulizia della sede carrabile, parcheggi e dei cestini portarifiuti del parcheggio.

È fatto obbligo al Gestore di provvedere, per tutta la durata del contratto, all'ottenimento di tutti i visti, nullaosta, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro si rendesse necessario nel corso della gestione, sia in relazione alle strutture che il Gestore dovrà installare sia in relazione agli impianti esterni e interni al parcheggio (in particolare per l'esecuzione dei lavori di approntamento), al fine di assicurare un idoneo e corretto funzionamento dell'opera complessiva.

Per quanto riguarda l'allaccio alle reti energia elettrica, telefonica e dati, acqua grezza, questa Amministrazione fornirà al Gestore i punti dove sarà possibile effettuare l'allaccio e/o il prelievo restano a carico di quest'ultimo le opere necessarie per la realizzazione delle linee di rete dal punto di allaccio fino alle utenze di propria competenza, comprese le modifiche necessarie sui quadri. Le nuove linee dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto di tutte le norme di settore, norme UNI e CEI applicabili. Nell'area del parcheggio e limitrofe sono, inoltre, presenti linee di fognatura per le acque "bianche" e "nere", cui è possibile allacciarsi per eventuali scarichi. L'ubicazione dei punti di fornitura sono individuati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato.

Il Gestore dovrà garantire nelle fasi di realizzazione delle opere e installazione delle apparecchiature e della segnaletica, l'accessibilità e la funzionalità del parcheggio, limitando al minimo il disagio per l'utenza.

Il Gestore garantirà per tutto il personale addetto al servizio il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o figure assimilate.

Tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature realizzate/installate dovranno essere conformi alla normative vigenti.

Al termine del contratto il Gestore sarà obbligato a rimuovere a propria cura e spesa, gli impianti e le attrezzature installate per la gestione del servizio.

Il Gestore dovrà assicurare la continuità del Servizio di gestione della sosta a pagamento anche nel caso si manifestino disfunzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, nei collegamenti di rete, danneggiamenti alle apparecchiature che regolano l'accesso e l'uscita dal parcheggio, attraverso sistemi alternativi idonei.



Il Gestore dovrà fornire una postazione remota o un collegamento modem/rete alla rete intranet aziendale (VPN) per poter permettere a questa Azienda di verificare direttamente tutti i dati relativi alla sosta e della rendicontazione degli introiti. A tal fine dovrà essere garantita, da parte del Gestore, la formazione degli operatori dell'Amministrazione, affinché gli stessi possano gestire il software e consultare i dati.

ART. 7 Custodia del parcheggio

Il Gestore sarà responsabile del corretto utilizzo delle aree destinate a parcheggio e vigilerà affinché gli spazi destinati alla sosta non siano utilizzati in maniera impropria e in modo da arrecare pregiudizio all'igiene e al decoro ambientale o da impedire la libera fruibilità del parcheggio. Si avvarrà, per le attività di controllo e sorveglianza, di proprio personale o di imprese specializzate, nel rispetto del T.U. leggi di pubblica sicurezza. Richiederà, quando se ne dovesse ravvisare la necessità, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine e ne darà comunicazione a questa Amministrazione.

ART. 8 Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata del contratto, il Gestore dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il buono stato di conservazione delle opere, delle attrezzature e degli impianti necessari alla corretta gestione del servizio, nonché della segnaletica verticale e orizzontale del parcheggio.

Sono escluse le opere di manutenzione previste all'art. 5.

Alla scadenza del contratto, il Gestore riconsegnerà all'Azienda USL di Bologna, in buono stato manutentivo, le aree, gli impianti e le relative attrezzature tecnologiche già presenti al momento della consegna formale dell'area all'inizio della gestione, che avverrà in contraddittorio tra le parti con stesura di apposito verbale. Delle operazioni di riconsegna al termine del contratto verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Nel caso si evidenziassero danni, il Gestore entro e non oltre il termine di scadenza fissato dall'Amministrazione dovrà provvedere alle opere di manutenzione e ripristino dei danni. Nel caso tali opere non dovessero essere eseguite, questa Amministrazione procederà all'esecuzione delle stesse in danno del Gestore, con addebito degli oneri conseguenti.

ART. 9 Rappresentante della ditta

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda USL il nominativo di un suo rappresentante o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il Rappresentante, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 10 Verifica e controllo



L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli, con personale proprio, sull'esecuzione delle prestazioni e sul servizio in appalto e ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti circa il corretto svolgimento delle mansioni affidate.

ART. 11 Attivazione del Servizio

Il servizio inerente la gestione del parcheggio dovrà essere attivato inderogabilmente entro un mese dalla data di stipula del contratto.

ART. 12 – Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni ad esso collegate.

In caso di sciopero nazionale la Ditta dovrà:

- coordinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidatole, comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria a questa Azienda e concordando con il responsabile le modalità di espletamento del servizio
- garantire, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione dello stesso.

Nel caso la Ditta non ottemperi a quanto sopra indicato, non è liberata dalla responsabilità contrattuale per inadempimento.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile. La Ditta sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

ART. 13 Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda USL un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L'Azienda USL entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta dell'Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.


Qualora venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo articolo 16.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti:

- certificato sanitario;
- certificato penale;

I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, al Direttore dell'Unità indicata dall'Ausl BO o ad un suo incaricato e dovranno essere di data valida.

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.



Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda USL procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell'Azienda U.S.L., la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell'Azienda appaltante.

Art.14 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.


In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito



della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.15 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, **in un fascicolo informativo**, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL <http://www.ausl.bologna.it/> **sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione**.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.16 Penalità

Qualora il Gestore, nello svolgimento del servizio, abbia commesso violazioni accertate agli obblighi assunti con il presente contratto e qualora, dopo diffida dell'Azienda USL, non abbia provveduto nel termine assegnato a ripristinare la condizioni previste dal contratto stesso, sarà tenuto a corrispondere all'Azienda USL una somma pari alle spese sostenute per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, una somma pari a € 500,00.

Le penali saranno, inoltre, applicate al Gestore nei seguenti casi:

- mancato avvio della gestione del servizio entro i termini fissati al precedente art. 12 per un importo pari a € 200,00 al giorno;
- interruzione del servizio di gestione per più di 24 ore per un importo pari a € 500,00 al giorno.

All'applicazione della terza penale, l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.


Le penali saranno detratte dal corrispettivo mensile spettante al Gestore.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.17 Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;



- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notificata n. 2 diffida ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda USL applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art.18 Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.


La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la durata dello stesso, dovrà essere munito di un'adeguata copertura assicurativa, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, contro:

- i rischi di per danni arrecati a terzi (Responsabilità Civile verso Terzi);
- i rischi per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO);
- i rischi per perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o loro contenuto, dovuti a incendio, esplosione, scoppio, altri rischi accessori, compreso atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto e rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "Ricorso Terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio e rischi;
- tutti i rischi di esecuzione dei lavori (polizza CAR), relativi ad installazioni e manutenzioni previsti dal presente affidamento, da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi naturali e le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori;
- ogni altra assicurazione che sia indispensabile alla gestione dell'attività del servizio.

Le assicurazioni dovranno garantire limiti di indennizzo come previsto dalle normative vigenti.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla copertura assicurativa stipulata dal Gestore.



Art.19 sub- concessione

E' ammesso la sub concessione nei limiti e con le modalità previste dall'art.174 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.20 Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Art. 21 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.


Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.


Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

ART. 22 - SCIoglimento di SOCIETÀ

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l'Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subingressa, purché questa sia in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall'inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.


In caso di morte dell'aggiudicatario, ove persona fisica, l'Azienda USL può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o di ritenere immediatamente risolto il contratto.

Quando l'Azienda USL ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dall'Azienda USL ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art.23 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.


Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il



Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0516079538 per l’Azienda USL di Bologna.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

Oppure

La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’ Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.


La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all’indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.



Art.24 Imposte e tasse

Spettano all'aggiudicatario del servizio tutte le imposte e tasse che sono riconducibili all'esercizio/gestione/ detenzione delle aree oggetto dell'attività (tra queste sicuramente la TARI). Restano invece in capo all'Ausl Bo le mere imposte afferenti alla proprietà dell'immobile.

Art 25 Clausola sociale

L'aggiudicatario si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15/6/2015, n. 81, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Art.26 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.


Sezione II – Parte tecnica

ART. 27 Gestione del servizio

L'affidatario del contratto dovrà garantire la gestione del parcheggio con le modalità di seguito specificate.

Il Gestore dovrà prevedere una regolamentazione del parcheggio con impianto automatico o semiautomatico.

È fatto obbligo al Gestore di curare l'affissione di una tabella delle tariffe e degli orari agli ingressi carrabili e pedonali del parcheggio e in prossimità del punto dove verranno effettuati i pagamenti; la tabella dovrà essere predisposta in modo tale da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti. È inoltre fatto obbligo al Gestore di curare l'affissione di una tabella con illustrate le norme cui attenersi in stato di emergenza sia nella fase di esecuzione dei lavori sia nella fase di conduzione del servizio.



Il parcheggio, idoneo ad ospitare circa **426** autovetture a pagamento, dovrà essere regolato a pagamento per il pubblico, secondo il seguente orario di apertura giornaliero:

- dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Al di fuori degli orari sopra riportati dovrà essere garantito il libero accesso gratuito delle autovetture.

Al fine di garantire un accesso facilitato alla struttura ad utenti sensibili (es. terapie continuative, donatori sangue, malattie rare, volontari ricerca, etc) ed enti/professionisti/aziende che svolgono attività continuative presso la struttura devono essere garantiti i seguenti accessi:

- **Utenti sensibili:** fornitura mensile di 2.500 ticket per l'ingresso gratuito giornaliero al parcheggio. Tali ticket devono essere consegnati alla portineria centrale del Bellaria che li fornirà ai reparti ospedalieri interessati.

Al fine di facilitare l'utilizzo del parcheggio da parte degli stessi, si propone di adottare la seguente modalità operativa:

- il paziente che si reca presso l'Ospedale Bellaria accede al parcheggio ritirando il ticket all'ingresso;
- terminata la prestazione sanitaria, l'utente si reca in portineria/reparto per ritirare il ticket che permetterà di uscire dal parcheggio gratuitamente.

- **Soggetti che svolgono attività continuativa** c/o la struttura: fornitura, a richiesta, di almeno n. 150 tessere ricaricabili/anno dal costo giornaliero max di 2 € da consegnare alla Portineria Centrale dell'ospedale.

Si precisa che, nella porzione di parcheggio riservata ai dipendenti, è in corso l'installazione di sbarre di accesso/ uscita automatiche, azionate dal badge aziendale, al fine di evitare l'utilizzo del parcheggio da parte degli altri utenti


ART 28 - Tariffe

Il Gestore sarà tenuto ad applicare, negli orari previsti al precedente art. 24 "Gestione del servizio", comma 2, le seguenti tariffe al pubblico:

- Tariffa ordinaria € 0,50 la prima ora o frazione di ora
€1,00 ogni ora e/o frazione di ora successiva;
- Tariffa per utenti "sensibili" € 0,00.

La tariffa massima giornaliera non dovrà comunque essere superiore a € 6,00.

Nella fattispecie in cui, per malfunzionamenti del sistema di accesso la sbarra rimane aperta, agli utenti che sono entrati senza poter ritirare il ticket di ingresso, può essere richiesto un importo non superiore ad 1 ora di sosta.



Nell'eventualità che si dovessero verificare nevicate tali da pregiudicare sensibilmente la viabilità, dovrà essere garantito l'accesso gratuito al parcheggio per tutto il periodo che sarà negoziato con questa Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva l'eventuale revisione delle succitate tariffe, nel corso della durata del servizio. Il Gestore sarà tenuto ad aggiornare, di conseguenza, i regolamenti e le tabelle delle tariffe affisse.

Il sistema dovrà consentire l'indicazione della data e dell'orario sul biglietto erogato in ingresso; a pagamento avvenuto, dovrà essere restituito al cliente il biglietto che avrà validità di scontrino di ricevuta.

ART. 29 Obblighi del gestore

Le attività oggetto del contratto sono integralmente a carico del Gestore, fatta eccezione per quanto precisato al precedente art. 4 "Opere e servizi non oggetto del contratto".

Il Gestore sarà obbligato a gestire le aree adibite a parcheggio con le modalità e le tariffe previste e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, il Gestore provvederà a propria cura e spese a:


- a. gestire il parcheggio assicurandone l'apertura nelle giornate, con gli orari e le modalità di funzionamento, fissati dall'Azienda USL;
- b. mantenere gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, compresa la manutenzione ordinaria della sede carrabile, nonché della segnaletica orizzontale e verticale;
- c. corrispondere all'AUSL di Bologna i proventi della riscossione della sosta con cadenza mensile, allegando il resoconto degli incassi dettagliato per il periodo;
- d. garantire il servizio di pulizia della sede carrabile, parcheggi e dei cestini portarifiuti del parcheggio.

Il gestore dovrà permettere all'Ausl Bo di eseguire i lavori per l'installazione di postazioni per la ricarica delle auto elettriche all'interno del parcheggio in gestione, senza avanzare pretese di qualsivoglia natura, nel caso la stazione appaltante intenda realizzarle in futuro. Dovrà inoltre garantire, senza oneri per l'Ausl Bo, l'utilizzo delle apparecchiature di ricarica all'utenza, prevedendo l'installazione della opportuna segnaletica, verticale ed orizzontale, per riservare gli stalli di sosta alle auto elettriche.

È fatto obbligo al Gestore di provvedere, per tutta la durata del contratto, all'ottenimento di tutti i visti, nullaosta, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro si rendesse necessario nel corso della gestione, sia in relazione alle strutture che il Gestore dovrà installare sia in relazione agli impianti esterni e interni al parcheggio (in particolare per l'esecuzione dei lavori di approntamento), al fine di assicurare un idoneo e corretto funzionamento dell'opera complessiva.

Per quanto riguarda l'allaccio alle reti energia elettrica, telefonica e dati, acqua grezza, questa Amministrazione fornirà al Gestore i punti dove sarà possibile effettuare l'allaccio e/o il prelievo restano a carico di quest'ultimo le opere necessarie per la realizzazione delle linee di rete dal punto di allaccio fino alle utenze di propria competenza, comprese le modifiche necessarie sui quadri. Le nuove linee dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto di tutte le norme di settore, norme UNI e CEI applicabili. Nell'area del parcheggio e limitrofe sono, inoltre, presenti linee di fognatura per le acque "bianche" e "nere", cui è possibile allacciarsi per eventuali scarichi. L'ubicazione dei punti di fornitura sono individuati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato.

Il Gestore dovrà garantire nelle fasi di realizzazione delle opere e installazione delle apparecchiature e della segnaletica, l'accessibilità e la funzionalità del parcheggio, limitando al minimo il disagio per l'utenza.



Il Gestore garantirà per tutto il personale addetto al servizio il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o figure assimilate.

Tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature realizzate/installate dovranno essere conformi alla normative vigenti.

Al termine del contratto il Gestore sarà obbligato a rimuovere a propria cura e spesa, gli impianti e le attrezzature installate per la gestione del servizio.

Il Gestore dovrà assicurare la continuità del Servizio di gestione della sosta a pagamento anche nel caso si manifestino disfunzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, nei collegamenti di rete, danneggiamenti alle apparecchiature che regolano l'accesso e l'uscita dal parcheggio, attraverso sistemi alternativi idonei.

Il Gestore dovrà fornire una postazione remota o un collegamento modem/rete alla rete intranet aziendale (VPN) per poter permettere a questa Azienda di verificare direttamente tutti i dati relativi alla sosta e della rendicontazione degli introiti. A tal fine dovrà essere garantita, da parte del Gestore, la formazione degli operatori dell'Amministrazione, affinché gli stessi possano gestire il software e consultare i dati.

ART. 30 Custodia del parcheggio

Il Gestore sarà responsabile del corretto utilizzo delle aree destinate a parcheggio e vigilerà affinché gli spazi destinati alla sosta non siano utilizzati in maniera impropria e in modo da arrecare pregiudizio all'igiene e al decoro ambientale o da impedire la libera fruibilità del parcheggio. Si avvarrà, per le attività di controllo e sorveglianza, di proprio personale o di imprese specializzate, nel rispetto del T.U. leggi di pubblica sicurezza. Richiederà, quando se ne dovesse ravvisare la necessità, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine e ne darà comunicazione a questa Amministrazione.

A tal proposito, il parcheggio deve essere costantemente presidiato da proprio personale in grado di intervenire anche per l'effettuazione ordinata del pagamento manuale in caso di malfunzionamento dei sistemi automatici di riscossione.


Deve quindi essere individuato uno o più referenti sempre reperibili nelle ore di apertura del parcheggio raggiungibili mediante telefono cellulare che deve essere fornito alle portinerie e all'URP della struttura.

ART. 31 Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata del contratto, il Gestore dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il buono stato di conservazione delle opere, delle attrezzature e degli impianti necessari alla corretta gestione del servizio, nonché della segnaletica verticale e orizzontale del parcheggio.

Sono escluse le opere di manutenzione previste all'art. 4.

Alla scadenza del contratto, il Gestore riconsegnerà all'Azienda USL di Bologna, in buono stato manutentivo, le aree, gli impianti e le relative attrezzature tecnologiche già presenti al momento della consegna formale dell'area all'inizio della gestione, che avverrà in contraddittorio tra le parti con stesura di apposito verbale. Delle operazioni di riconsegna al termine del contratto verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.



Nel caso si evidenziassero danni, il Gestore entro e non oltre il termine di scadenza fissato dall'Amministrazione dovrà provvedere alle opere di manutenzione e ripristino dei danni. Nel caso tali opere non dovessero essere eseguite, questa Amministrazione procederà all'esecuzione delle stesse in danno del Gestore, con addebito degli oneri

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)